



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA FALLIMENTARE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14QUINQUIES L. 3/12

Con ricorso depositato in data _____ e successiva integrazione depositata in data _____ :x art.
14 ter L. 3/12 i Sig.ri _____ (CF: _____) E _____ (CF: _____
_____), **coniugi** residenti entrambi in _____, Via _____ hanno
chiesto la liquidazione di tutti i propri beni, allegando di trovarsi in stato di sovra indebitamento e
producendo la documentazione di cui all'art. 9, comma 3 e 3 L. 3/12;

IL GIUDICE

letti gli atti;
esaminata la documentazione allegata;
esaminata l'integrazione depositata in data _____ a seguito di chiarimenti disposta con
provvedimento del _____
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 3/2012, avendo i ricorrenti la residenza in
_____ all'interno del circondario del Tribunale di Monza;
atteso che i ricorrenti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) L. 3/2012 si trovano in stato di
sovraindebitamento emergendo *per tabulas* (cfr. elenco dei debiti pagina 41 della relazione a firma
Dott.ssa _____ indicazione del patrimonio pag. 40, che qui si ritiene integralmente richiamata,
della stessa relazione ed introiti mensili pari ad € 1.200,00 circa per il Sig. _____ ed € 1.900,00 circa per la
Sig.ra _____ pag 61 relazione dell'OCC) uno squilibrio tra obbligazione assunte e patrimonio
prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dagli insufficienti introiti rispetto alle esigenze di
mantenimento ed all'indebitamento familiare complessivo e che determina la definitiva incapacità di
ademplierle regolarmente;
atteso che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) L. 3/12,
in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/12
e non hanno fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;
atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14ter L. cit. è corredata dai documenti di cui all'art. 9, comma 2
L. cit. e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, con precisa indicazione di



ciascun singolo creditore; le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni; dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti, con i quali convivono i tre figli due dei quali maggiorenni, nonché l'indicazione di tutti i beni immobili e mobili e delle disponibilità liquide pari ad € 3.406,13;

atteso che la domanda è, altresì, accompagnata dalla relazione dell'organismo di composizione, nominato nella persona della Dott.ssa [redacted] con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 14ter comma 3 L. 3/ 2012;

atteso che in particolare non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella relazione della dott.ssa [redacted]

ritenuto di dover demandare al liquidatore la verifica particolareggiata delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare al quale appartengono oltre ai ricorrenti i loro tre figli ([redacted])

preso atto dell'impegno assunto dalla figlia dei ricorrenti Sig.ra [redacted] di provvedere al pagamento del canone mensile di locazione dell'immobile ove il nucleo familiare si trasferirà per consentire la liquidazione anche dell'immobile di proprietà ed attualmente adibito a residenza della famiglia;

atteso inoltre solo il quinto dello stipendio della Sig.ra [redacted] oggetto di cessione a favore di [redacted] può escludersi dalla liquidazione, in quanto ad essa opponibile;

autorizza il ricorrente [redacted] ad utilizzare l'AUTOVETTURA [redacted] riservandosi di stabilire con il liquidatore i tempi della liquidazione della stessa

P.Q.M.

visto l'art. 14quinquies L. 3/12

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina quale liquidatore il dott. [redacted];
- 3) dispone che sino alla chiusura della liquidazione, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che il liquidatore formi l'elenco dei creditori, predisponga l'inventario, comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore, predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni, elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;



- 1) liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 novies.
- 2) dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale e sul "Cittadino";
- 3) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
- 4) ordina ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato, tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ad esclusione dell'autovettura indicata in motivazione;
- 5) esclude dalla liquidazione, le somme necessarie per il mantenimento ed allo stato fissate in € 2.000,00 mensili, da imputare in € 800 per il Sig. _____, ed € 1.200,00 per la Sig.ra _____.

Si comunichi.

Monza 3.2.2020

Il Giudice

